

La Storia delle Teorie. Spunti per una Filosofia del Diritto “Latina”*

ILARIO BELLONI
Università degli Studi di Pisa
ilario.belloni@unipi.it

RESUMEN

Este artículo ofrece una relectura de los acontecimientos teóricos que han afectado la filosofía jurídica italiana a mediados del siglo XX, enfocando la atención en las formas de hacer filosofía del derecho propuestas por estudiosos como Scarpelli y Fassò. Una posible síntesis de estas formas, que se propone en el artículo, podría constituir, según el autor, un método válido para una filosofía del derecho de inspiración “latina”.

PALABRAS CLAVE: Filosofía del derecho, Scarpelli (Uberto), Fassò (Guido), derechos, método histórico, filosofía analítica.

ABSTRACT

This article offers a rereading of theoretical events that have affected Italian legal philosophy in mid XX century, focusing attention on ways of making legal philosophy proposed by studios jurists like Scarpelli and Fassò. A possible synthesis of these ways, which are proposed in this article, may establish, according to the author, a valid method for a legal philosophy with “Latin” inspiration.

KEYWORDS: Philosophy of Law, Scarpelli (Uberto), Fassò (Guido), rights, historical method, analytical philosophy



Copyright© Ilario Belloni

Se permite el uso, copia y distribución de este artículo si se hace de manera literal y completa (incluidas las referencias a i-Latina), sin fines comerciales y se respeta al autor adjuntando esta nota. El texto completo de esta licencia está disponible en: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/legalcode.es>

SOMMARIO: 1. La vicenda novecentesca della filosofia del diritto italiana: Bobbio e la “svolta linguistica”. – 2. Scarpelli: ragioni della storia, ragioni del diritto. – 3. Il monito di Fassò. – 4. Il caso italiano come paradigmatico di una filosofia del diritto “latina”.

1. La vicenda novecentesca della filosofia del diritto italiana: Bobbio e la “svolta linguistica”

La cosiddetta “svolta linguistica”, intrapresa in ambito filosofico ai primi del Novecento, ha interessato anche il campo di studi della filosofia del diritto: in tal senso, la novità del “linguaggio”, determinatasi in seno alla filosofia giuridica italiana agli inizi degli anni Cinquanta del secolo scorso, può essere letta come un tentativo di importazione e applicazione alla sfera del diritto di una prassi metodologica, tipica della filosofia analitica, nonché di un vero e proprio modello culturale “nordico” all’interno di un contesto continentale e, specificamente, “latino”. Tentativo, peraltro, ben riuscito, se si pensa che, proprio in Italia, l’approccio linguistico al diritto ha avuto un enorme influsso sulle generazioni successive di studiosi che, ancora oggi, si dedicano a studi – di carattere prevalentemente analitico – sul diritto come linguaggio; tanto che si può senza dubbio affermare come tale paradigma teorico-metodologico costituisca oramai a tutti gli effetti una tradizione scientifica ben consolidata. Con tutte le peculiarità del caso – è bene sottolinearlo – e in considerazione degli adattamenti che ne hanno fatto, rispetto all’“originale”, una tradizione particolare e, per così dire, tutta italiana.

Questo, d’altronde, è ciò che accade verosimilmente in tutti i casi in cui venga attivato – e lo si faccia nel miglior modo possibile – un processo di “importazione”: nel caso specifico, l’importazione non si è risolta affatto in un pedissequo imitare o

*Alcune parti del presente contributo sono apparse in Belloni, I. (2016) “‘Questo non è un diritto’. Alcune riflessioni su diritto, linguaggio e linguaggio dei diritti”, *Paradigmi. Rivista di critica filosofica*, 34 (1), pp. 51-63. Questo scritto ne rappresenta una revisione e un adattamento alla tematica di una filosofia del diritto “latina”. Come tale, esso si basa sulla ponencia presentata al Congresso de Filosofia del Derecho para el Mundo latino, tenutosi ad Alicante dal 26 al 28 di maggio del 2016, e sul dibattito che ne è conseguito in sede congressuale.

nell’inseguire una “moda” scientifica; né tanto meno in un atto di subalternità culturale. Si è trattato, come si avrà modo di vedere, di un atto consapevole e, al tempo stesso, necessario, motivato da ragioni storiche che hanno permesso una traducibilità e un riadattamento al contesto e alla tradizione filosofico-giuridica italiani.

Quando Bobbio pubblica nel 1950 il saggio *Scienza giuridica e analisi del linguaggio* ha infatti ben chiari quali siano le potenzialità e i limiti della filosofia del linguaggio applicata al diritto, come pure quali siano le peculiarità del contesto italiano e la domanda di cambiamento che esso pone nell’accogliere la novità dell’approccio linguistico al diritto; e, del resto, nel muovere oltralpe, Bobbio ha piena coscienza delle radici e origini italiane di questo suo cercare altrove. Il filosofo torinese esplicherà questi aspetti retrospettivamente, operando in qualche modo una sorta di processo mimetico tra la sua esperienza individuale di ricerca e le vicissitudini della scienza giuridica italiana tra gli anni Quaranta e Cinquanta del Novecento.

Se si volesse tuttavia ripercorrere in modo più “oggettivo”, per così dire, questa vicenda italiana della filosofia del diritto occorrerebbe guardare soprattutto all’allievo diretto di Bobbio, protagonista assieme a questi della svolta linguistica, e cioè Uberto Scarpelli, il quale ha illustrato lo sfondo ideologico dell’analisi del diritto come linguaggio, esplicitando le ragioni storiche (e le “necessità” politiche) della genesi di questo nuovo indirizzo di ricerca nel nostro paese, nonché la possibilità stessa di intenderne le caratteristiche tutte italiane, ben al di là di quello che avrebbe potuto costituire un mero fenomeno di importazione.

2. Scarpelli: ragioni della storia, ragioni del diritto

Introducendo, negli anni Settanta, una raccolta di scritti dedicati all’analisi linguistica del diritto (Scarpelli, 1976), Scarpelli rilevava immediatamente l’urgenza, determinatasi trent’anni prima, di imboccare una strada nuova e alternativa per la

generazione dei giovani filosofi che aveva inteso salvarsi dalle secche del fascismo e della guerra. Dopo un iniziale abbaglio esistenzialista apparve allora chiaro agli occhi di Scarpelli come un «aggiornato illuminismo» rappresentasse l'unica vera alternativa all'irrazionalismo dilagante e agli eccessi "romantici" – alle «infezioni metafisiche», con le parole dello stesso Scarpelli – che esso aveva comportato: un illuminismo «convenzionalistico, che puntava su una ragione da configurare nella determinazione della struttura del discorso mediante scelte ed intese espresse nelle convenzioni» (Scarpelli, 1976, p. 12).

Era evidente come lo sfondo filosofico e il piano epistemologico su cui collocare questa nuova forma di illuminismo orientata alla «determinazione della struttura del discorso» fossero precisamente quelli tipici del razionalismo neo-empiristico e del neopositivismo logico, come pure della "filosofia analitica", che rappresentava agli occhi di Scarpelli una sorta di minimo comun denominatore di tutte le "filosofie linguistiche", ossia quelle «filosofie perseguitanti la chiarezza e l'onestà dell'intelletto attraverso la chiarezza e l'onestà del discorso» (Scarpelli, 1976, p. 10). Era dunque al "linguaggio" che bisognava guardare, alla sua analisi, ovvero a una «ricostruzione o costruzione del linguaggio sino alla creazione di "linguaggi perfetti"», perché – concludeva sul punto Scarpelli – proprio la «ricostruzione o costruzione linguistica, il perseguimento della chiarezza e del rigore con l'ordinamento del linguaggio, l'ordinamento dell'esperienza per la via dell'ordinamento del linguaggio, sono stati, per chi uscì dal buio del fascismo e della cultura fascista, una maniera di riaccendere e portare i "lumi della ragione"» (Scarpelli, 1976, p. 12).

Sul piano giuridico-politico questo orientamento filosofico aveva poi dei riflessi e delle implicazioni rilevanti, che la scienza giuridica non poteva affatto ignorare e verso cui anzi, ad avviso di Scarpelli, si sarebbe dovuta indirizzare per salvarsi anch'essa dalle secche della cultura giuridica di regime. Del resto, i presupposti stessi di quell'"aggiornato illuminismo" lo stavano a dimostrare: proprio nell'idea delle convenzioni costitutive della struttura del discorso, ovvero della

“ragione”, Scarpelli rinveniva valori e temi, tipicamente illuministici, che informano il diritto, ossia il valore della «libertà che si realizza nella scelta» e l’idea del «contratto sociale che pone in essere le forme delle relazioni fra gli esseri umani» (Scarpelli, 1976, p. 12) .

In quest’ottica, la “svolta linguistica” appare come il tentativo di concepire e definire un oggetto – il diritto – in termini linguistici con l’intento di monitorarlo tramite il controllo dei suoi stessi usi linguistici, ovvero di difenderlo e proteggerlo da quanti avevano cercato di stravolgerne il senso e la portata mediante quelli che Scarpelli aveva denominato gli «eccessi romantici» e le «infezioni metafisiche» del linguaggio. Una difesa politica dell’oggetto, dunque (anch’essa, in fondo, una sorta di “politica del diritto”), fatta attraverso gli strumenti, così apparentemente impolitici, dell’analisi logico-concettuale propria della filosofia “linguistica” applicata al diritto.

L’opzione ideologica di Scarpelli in favore del positivismo giuridico si giustifica a maggior ragione e si comprende meglio se interpretata come conseguente al (e inclusiva del) punto di vista linguistico adottato dal giovane filosofo nell’immediato dopoguerra . Al di là di una professata adesione alle concezioni normativistiche del diritto, l’insistere sugli enunciati prescrittivi tipici del linguaggio giuridico, nonché sulla dimensione del diritto posto (positivo), serve paradossalmente proprio a (far) “prendere sul serio” l’atto di posizione insito al diritto stesso e a valutarne l’importanza capitale e la portata pratica. Nel far propri questi assunti linguistici, lo scienziato del diritto può impiegarli normativamente nell’analisi del diritto positivo, influenzando finanche l’oggetto di tale analisi e contribuendo così all’impresa di positivizzazione del diritto (senza che questa venga ridotta a mero fatto o che si esaurisca nella semplice statuizione del diritto) .

3. Il monito di Fassò

Proprio una necessità storica della ragione poteva dunque costituire e rappresentare al meglio le ragioni – tutte storiche, pertanto – di una svolta filosofica

(nonché una difesa delle ragioni del diritto). Questa insistenza sulle ragioni storiche del nuovo paradigma linguistico-giuridico affermatosi negli anni Cinquanta nel campo della filosofia del diritto vale, da un lato, a riavvicinare tra loro tradizioni di studi filosofico-giuridiche che troppo spesso vengono considerate distanti, e cioè una tradizione di studi storici e una di studi eminentemente logico-teorici (ovvero di filosofia analitica del diritto) e, dall’altro lato, a porre un interrogativo – di carattere storico, evidentemente – a quanti oggi continuano ad adoperarsi per proseguire e portare avanti gli studi di analisi del linguaggio giuridico senza chiedersi perché abbia ancora senso praticare questo tipo di indagine filosofica, ovvero se vi sia un senso nuovo e ulteriore rispetto al passato per questa tradizione di studi. D’altronde, una richiesta delle ragioni storiche di un certo tipo di analisi teoriche del diritto potrebbe forse valere a recuperare anche una profondità di ricerca storica di cui taluni approcci cosiddetti “di filosofia analitica del diritto” paiono a volte, più o meno consapevolmente o intenzionalmente, sprovvisti.

Non è infatti, ancora oggi, priva di interesse la notazione fatta alla fine degli anni Sessanta da quello che può essere considerato il principale rappresentante dell’indirizzo storico degli studi di filosofia del diritto, e cioè Guido Fassò, il quale, introducendo la sua opera, dedicata, non a caso, fin dal titolo alla “storia della filosofia del diritto”, si preoccupava in modo particolare di chiarire il nesso tra storia e teorie nell’ambito delle indagini filosofico-giuridiche. Fassò notava come il cambiamento nel tempo del tipo di domande e di ricerche in tale ambito fosse non tanto un segno di eterogeneità e di diversificazione “disciplinare”, quanto la prova più evidente di una storia della filosofia del diritto, il cui compito dovrebbe essere precisamente quello di esaminare le ragioni e i motivi storici di questi mutamenti:

Che agli Stoici interessassero problemi diversi da quelli di cui si era occupato Aristotele, o che Benedetto Croce non sentisse il problema del diritto naturale che noi oggi invece sentiamo di nuovo, mentre non ci importa generalmente più niente del posto che il diritto occupa nella dialettica dello Spirito, o che ai nostri giorni ci si

dedichi alle analisi logiche e linguistiche del diritto a cui in altre epoche nessuno aveva pensato, non è senza significato storico (Fassò, 2001, vol. I, pp. 4-5).

Anche qui non a caso e non a mero scopo esemplificativo Fassò faceva riferimento proprio alle elaborazioni analitiche sul linguaggio giuridico, che non possono esimersi né dall'essere trattate storicamente né dall'operare esse stesse in modo storico, ovvero senza confrontarsi con una prospettiva di studi di tipo storico: in altri termini, senza fare – o presupporre che si faccia – una storia della filosofia del diritto. Per Fassò, difatti, anche i problemi più "logici", come quello della definizione della legge, solo apparentemente si presentano scissi o scindibili dai problemi "politici" (come quello dell'opportunità della legge stessa); in fondo, nel pensiero dei grandi classici della filosofia politica e giuridica, da Aristotele a Hobbes fino addirittura a Kelsen, tali problemi si scoprono intimamente connessi e implicati tra loro. Le domande poste sul punto da Fassò sono più che mai attuali, perché lanciano una sfida tutta interna alla filosofia del diritto e alle modalità storiche in cui si estrinseca:

Un problema, sempre in astratto, del tutto logico-metafisico come quello crociano del posto del diritto nella dialettica dei distinti, è davvero avulso storicamente, cioè concretamente, dalle dottrine etiche e politiche, ideologiche insomma, del diritto? [...] E gli analisti d'oggi, tutti presi da un interesse esclusivamente logico-linguistico, non sono forse costretti, proprio dal carattere storicamente complesso del fenomeno "diritto", ad una continua polemica con giusnaturalisti e sociologi, appunto perché non si può parlare filosoficamente del diritto in un determinato suo aspetto senza tener conto degli aspetti sotto i quali lo hanno considerato o lo considerano altri? (Fassò, 2001, vol. I, pp. 5-6).

Più che suonare come una giustificazione posticcia del proprio metodo e oggetto d'indagine o come difesa di una retroguardia scientifica e culturale (Fassò inizia a comporre la sua opera "monumentale" di storia della filosofia del diritto in un periodo in cui la predominanza negli studi filosofico-giuridici non è certo più quella

dell’approccio storico, anzi semmai è sempre più quella dell’indirizzo analitico) il monito di Fassò appare rivolto precisamente alle tendenze nuove e diffuse nel campo della filosofia del diritto che, lungi dal rappresentare solo delle autonome esclusive – tendenzialmente totalizzanti, peraltro – dovrebbero essere invece ancor più “comprendenti” e ancorate ad una prospettiva storica proprio perché storicamente determinate. Del resto, nei medesimi anni in cui Fassò scriveva la sua Storia della filosofia del diritto, Bobbio stesso, seppur animato da intenti analitici, si dichiarava «mal disposto nei confronti delle varie scuole analitiche, neo-positivistiche, empiristiche, che crescono nell’isolamento, non si sa se più superbo o più ingenuo, dalle dottrine precedenti» (Bobbio, 1965, pp. 48-49) .

Un valido esempio di questa modalità operativa comprendente della filosofia del diritto potrebbe essere rappresentato da un contributo di analisi semiotica dei diritti, prodotto proprio da Scarpelli alcuni decenni dopo l’avvento della “svolta linguistica” : in esso, lungi dal trattare esclusivamente i diritti positivi, venivano prese sul serio anche le ragioni dei cosiddetti “diritti naturali”, non ignorandone la loro storia – ovvero la storia della filosofia del diritto (naturale) – e dunque confrontandosi con le dottrine precedenti, né ignorando (come Scarpelli stesso aveva invitato a fare) le ragioni storiche che giustificavano la trattazione del tema dei diritti in una prospettiva che, appunto, li “prendesse sul serio” e li dotasse di un orizzonte normativo senza il quale non si sarebbero potuti affermare storicamente: a conclusione della grande stagione delle rivendicazioni sociali e delle ‘lotte per il riconoscimento’ (Honneth, 1992) era questo, secondo Scarpelli, il modo migliore e più efficace – avvalendosi, cioè, ancora una volta del metro linguistico – di dare voce ai nuovi diritti e inglobarli nel “nucleo duro” del diritto.

In tema di diritti, nondimeno, sarebbe utile e opportuno testare nel dibattito contemporaneo l’attualità del metodo analitico-linguistico a base storica, in riferimento ai numerosi contributi di analisi del “linguaggio dei diritti” (denominazione nient’affatto casuale): se la filosofia del diritto di orientamento analitico si interessa oggi al tema dei diritti – e se ipotizziamo possa ancora valere

per essa il ‘metodo’ scarpelliano – una ragione storica anche in tal caso dovrà emergere, come pure dovrebbe emergere una trattazione storicamente orientata della problematica oggetto di indagine . Anche qui si potrebbe dire che, al pari di quanto avvenne per la difesa delle ragioni del diritto all’indomani dell’attacco ad esso sferrato alla metà del secolo scorso, si tratta oggi di difendere, attraverso un’analisi linguistica dei diritti, le ragioni e la portata storica degli stessi, denunciandone soprattutto i rischi “inflazionistici” e gli usi impropri della categoria concettuale del diritto soggettivo. Tuttavia, non si può essere certi che gli approcci neopositivistici al tema dei diritti siano sempre (stati) animati da intenti “garantisti” nei confronti dei diritti stessi: la tentazione, in questo campo, di utilizzare il neopositivismo logico nel senso più originario di tale orientamento filosofico – ovvero nel senso della neutralità assoluta – non è solo un’ipotesi (Luzzati, 2001). Alcune elaborazioni teoriche sui diritti paiono davvero assumere il sapore di mere sperimentazioni logico-linguistiche, dimostrandosi in questo modo sostanzialmente prive di ragioni storiche e svincolate dalle istanze morali e politiche cui Scarpelli aveva ricondotto il lavoro scientifico e la “missione” culturale degli analisti. Una volta contestualizzate storicamente le prospettive teoriche giusfilosofiche sarà in effetti più agevole coglierne le implicazioni etico-politiche: soltanto per questa via diventa possibile arginare le pretese totalizzanti degli approcci tecnicistici e meramente speculativi nonché, rinvenendo nella prassi la genesi di determinate istanze linguistico-normative, intenderne il valore proprio in virtù del riconoscimento delle loro origini non teoretiche.

4. Il caso italiano come paradigmatico di una filosofia del diritto “latina”

Da Bobbio a Scarpelli, passando attraverso la “mediazione” fondamentale di Fassò, si delinea dunque una vicenda – quella italiana – intellettuale e scientifica in grado di offrire molti spunti e suggestioni di carattere metodologico, e insieme contenutistico, alla filosofia del diritto del nostro tempo. Già nello sviluppo del pensiero di questi autori è possibile intravedere alcuni tratti costitutivi di una filosofia del diritto del tutto peculiare, che non sia pedissequa imitazione o

riproposizione di modelli consolidati ma che si offra sempre a una ricomposizione e a un impiego che si giustificano storicamente; se poi, come si è proposto qui di fare, le loro tesi vengono affiancate e rilette in sequenza, sullo sfondo di una domanda di riconoscimento della filosofia del diritto, si possono operare delle “congetture” circa l’ambito disciplinare di quest’ultima, ovvero circa la sua destinazione scientifica e didattica. Valga in proposito quanto aveva affermato proprio Norberto Bobbio nello stesso anno in cui pubblicava il “manifesto” della svolta linguistica, allorché nella Teoria della scienza giuridica sottolineava l’imprescindibilità di uno studio storico della filosofia del diritto:

Solo una storia della filosofia del diritto che sia intimamente compenetrata con la storia sociale e politica, e con la storia del diritto, si che metta continuamente in rilievo l’origine ideologica e la funzione normativa delle varie teorie sulla giustizia, dà una giustificazione alle stesse teorie che espone, e trasforma l’arido catalogo di idee in una vera e propria storia, cioè in una matura presa di coscienza delle varie riflessioni dell’uomo sulla propria funzione e sul proprio destino come essere sociale. Ma una simile storia è ancora da scrivere e non può essere naturalmente l’opera di una sola persona (Bobbio, 1950b, p. 41).

Una filosofia del diritto che riscopra tale dimensione storica, esplicitando le ragioni storiche dei temi affrontati e operando essa stessa storicamente, sembra potersi porre quale valido antidoto a ogni tentativo di ‘riduzionismo’ o di ipostatizzazione del campo di studi filosofico-giuridico. E, nel concretizzarsi in tale dimensione culturale, certo più ampia e comprendente delle varie e particolari(stiche) filosofie del diritto, una filosofia del diritto siffatta non può che riaffermare e condividere uno spirito autenticamente umanistico. Ovvero una vocazione per un sapere comprendente, che abbia la consapevolezza del proprio passato e l’autocoscienza di essere prodotto della storia dell’uomo. Un’impresa filosofico-giuridica che dunque non si alimenti di settarismi o esclusivismi, ma si perpetui – lo ricorda Bobbio – come opera collettiva, come esperienza comune,

frutto di diversità che possono tuttavia ritrovarsi sul terreno di una storicità che è insieme causa ed effetto di un sapere così inteso.

Il caso italiano, qui sommariamente ricostruito e riproposto, può fungere da esempio paradigmatico di una tendenza culturale che in realtà non sembra essersi mai esaurita, se non altro perché costituisce l'unica forma di dialogo tra diverse inclinazioni e interessi filosofici: tra Scarpelli e Fassò, nonostante i differenti orientamenti delle loro ricerche, c'è una sorta di continuum; che vi è, del resto, anche all'interno dell'opera dello stesso Scarpelli o nell'itinerario intellettuale e scientifico di Bobbio, sebbene entrambi abbiano più volte manifestato o esplicitato i loro “salti” filosofici e culturali. Anche la svolta linguistica, se interpretata alla luce delle ragioni storiche e riletta con metodo storico da una filosofia del diritto che non sia partigiana, appare, ben al di là di una “svolta”, ossia di un cambio di paradigma scientifico-metodologico, come il prodotto di un sapere umano inesauribile, che sempre cerca nuove mete poiché ha radici ben salde nel proprio passato; e che sempre si pone in un'ottica di apertura e condivisione perché frutto di confronto, di dialogo, di incontro. E che questi possano apparire proprio come i tratti tipici di una ‘latinità’ non sembrerà troppo improbabile a chi intenda vedere in essa non un relitto storico o una forma di nostalgia identitaria ma una modalità pragmatica, uno “spazio operativo”, di cui anche la filosofia del diritto del ventunesimo secolo potrebbe giovare.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Bobbio, N. (1950a) "Scienza del diritto e analisi del linguaggio", *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2, pp. 342-367.

Bobbio, N. (1950b) *Teoria della scienza giuridica*, Torino: Giappichelli.

Bobbio, N. (1965) *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, Milano: Edizioni di Comunità.

Bobbio, N. (1994) *Contributi ad un dizionario giuridico*, Torino: Giappichelli.

Bobbio, N. (2014) *Diritto e potere. Saggi su Kelsen*. a cura di T. Greco e introduzione di A. Carrino, Torino: Giappichelli.

Borsellino, P. (2014) *Norberto Bobbio metateorico del diritto*. Nuova edizione con un saggio introduttivo di M. Saporiti. Santarcangelo di Romagna: Maggioli Editore.

Borsellino, P., Salardi, S. e Saporiti, M. (a cura di). (2014) *L'eredità di Uberto Scarpelli*, Torino: Giappichelli.

D'Agostini, F. (1997) *Analitici e continentali. Guida alla filosofia degli ultimi trent'anni*, Milano: Raffaello Cortina Editore.

Dworkin, R. (1978) *Taking Rights Seriously*. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, trad. it. (2010) *I diritti presi sul serio*. Nuova edizione a cura di N. Muffato. Bologna: il Mulino.

Fassò, G. (2001) *Storia della filosofia del diritto*. 3 voll. Edizione aggiornata a cura di Carla Faralli. Bologna: il Mulino.

Honneth, A. (1992) *Kampf um Anerkennung. Grammatik sozialer Konflikte*. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, trad. it (2002) *La lotta per il riconoscimento. Proposte per un'etica del conflitto*. Milano: il Saggiatore.

Jori, M. (1997) "Uberto Scarpelli e il giuspositivismo". Saggio introduttivo a Scarpelli, U. (1997) *Cos'è il positivismo giuridico*, ristampa a cura di A. Catania e M. Jori. Napoli: ESI, Napoli.

Luzzati, C. (2001) "Grammatica dei diritti e grammatica delle norme". In: Artosi A., Bongiovanni G., Vida S., a cura di. *Problemi della produzione e dell'attuazione normativa*. Vol. I. CIRSFID, Bologna: Gedit, pp. 57-84.

Mazza, S. (2013) "L'interesse del giovane Scarpelli per il neoidealismo, nel carteggio con Norberto Bobbio", *Notizie di Politeia*, XXVIII (110), pp. 57-64.

Milazzo, L. (2007) "Diritto, dovere, potere o dei 'fantasmi giuridici'". In: Mattarelli S., a cura di. *Doveri*. Milano: FrancoAngeli.

Nerhot, P. (a cura di). (2008) *L'identità plurale della filosofia del diritto*. Atti del XXVI Congresso della Società Italiana di Filosofia del Diritto (Torino, 16-18 settembre 2008), Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane.

Ripepe, E. (2014) "Fragilità del potere, il tuo nome è uomo", *Rivista di filosofia del diritto*, 2, pp. 331-346.

Ripepe, E. (2015) "La storia della filosofia del diritto", *Rivista di filosofia del diritto*, num. spec., pp. 43-53.

Rorty, R. M. (Ed.). (1967) *The Linguistic Turn. Essays in Philosophical Method*, Chicago: The University of Chicago Press, trad. it. parz. (1994) *La svolta linguistica*, Milano: Garzanti.

Scarpelli, U. (1948) "Scienza del diritto e analisi del linguaggio", *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, 46, pp. 212-216.

Scarpelli, U. (1965) *Cos'è il positivismo giuridico*. Milano: Edizioni di Comunità.

Scarpelli, U. (a cura di). (1976) *Diritto e analisi del linguaggio*, Milano: Edizioni di Comunità.

Scarpelli, U. (1989) "Il positivismo giuridico rivisitato", *Rivista di filosofia*, 80, pp. 461-475, ora in Schiavello, A. e Velluzzi, V. (a cura di). (2005) *Il positivismo giuridico contemporaneo. Una antologia*, Torino: Giappichelli, pp. 104-113.

Scarpelli, U. (1992) "Diritti positivi e diritti naturali: un'analisi semiotica". In: Caprioli S. e Treggiari F., a cura di. *Diritti umani e civiltà giuridica*. Atti del Convegno organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Perugia nei giorni 9-11 novembre 1989. Perugia: Stabilimento Tipografico «Pliniana», pp. 31-44.

Scarpelli, U. e Di Lucia, P. (a cura di). (1994) *Il linguaggio del diritto*, Milano: Led.

Villa, V. (2003) *Storia della filosofia del diritto analitica*, Bologna: il Mulino.